

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – C. Tesseramenti – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

RIUNIONE MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2011

1) Ricorso A.S.D. REAL INSUBRIA CALCIO RESPINTO GS 74

avverso la concessione dello svincolo ex art. 32 bis N.O.I.F. al calciatore Piantella Luca (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 06/D del 14.9.2010)

2) Ricorso A.S.D. REAL INSUBRIA CALCIO RESPINTO GS 74

avverso la concessione dello svincolo ex art. 32 bis N.O.I.F. al calciatore Guidali Marco (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 06/D del 14.9.2010)

3) Ricorso S.S. CAVESE 1919

avverso la reiezione del reclamo tendente ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto datato 4.1.2010, depositato presso la L.I.C.P., dal calciatore Di Stani Filippo in data 1.3.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 04/D del 27.7.2010)

La C.G.F. **RINVIA** su istanza di parte.

4) Ricorso C.S. BOSA

avverso la declaratoria di nullità del tesseramento del calciatore Di Angelo Luca (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 4.11.2010)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla l'impugnata delibera ripristinando il tesseramento del calciatore Luca Di Angelo in favore della società C.S. Bosa.

5) Ricorso S.S. CAVESE 1919

avverso la declaratoria di validità del contratto datato 10.3.2010, spedito dal calciatore Santarelli Giorgio in data 3.5.2010, ricevuto dalla L.I.C.P. in data 5.5.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 08/D del 17.9.2010)

RESPINTO

6) Ricorso S.S. CAVESE 1919

avverso la reiezione del reclamo tendente ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto datato 1.4.2010, spedito dal calciatore Maiorano Stefano in data 12.5.2010, ricevuto dalla L.I.C.P. in data 15.5.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 08/D del 17.9.2010)

RESPINTO

7) Ricorso S.S. CAVESE 1919

RESPINTO

avverso la reiezione del reclamo tendente ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto datato 23.3.2010, spedito dal calciatore Russo Francesco in data 12.5.2010, ricevuto dalla L.I.C.P. in data 15.5.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 08/D del 17.9.2010)

8) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., S.S.D. GROTTAMMARE CALCIO

ORDINANZA

avverso l'obbligo di corrispondere al calciatore Langella Paolo la somma di €14.910,00 a titolo di rimborso spese (Delibera della Commissione Accordi Economici – Com. Uff. n. 58 del 28.9.2009 – Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 10/D del 17.12.2009)

9) Ricorso per revocazione della S.C. INSUBRIA A.S.D.

INAMMISSIBILE

avverso l'ordinanza istruttoria della Corte di Giustizia Federale emessa a seguito di reclamo del calciatore Comi Alessandro tendente ad ottenere l'annullamento del proprio tesseramento in favore della società S.C. Insubria A.S.D. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 1.10.2010 – Delibera della Corte di Giustizia Federale - Com. Uff. n. 117/CGF del 13.12.2010)